

Comune di Ronchis

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ANNO 2010 N° 00072 del Reg. Delibere
Originale

OGGETTO: Spese di procedimento e di notificazione delle violazioni di natura amministrativa diverse da quelle del Codice della Strada.

L'anno 2010, il giorno 06 del mese di agosto alle ore 12.00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

BIASUTTI Vanni	Sindaco	presente
URBAN Orlando	Assessore	presente
MANIERO Fabio	Assessore	assente
PASCUTTO Maurizio	Assessore	presente
GANI Angelico	Assessore	assente

Partecipa il segretario comunale Sig. NADALIN dott.ssa Daniela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BIASUTTI Vanni nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Il Responsabile/Segretario Comunale
NADALIN dott.ssa Daniela

Il Segretario, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D. Lgs. 267/2000 - T.U. attesta, in relazione al presente atto, la conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Comunale
NADALIN dott.ssa Daniela

OGGETTO: Spese di procedimento e di notificazione delle violazioni di natura amministrativa diverse da quelle del Codice della Strada.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolare i seguenti articoli:

- 14, per il quale la violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido e che se non è avvenuta gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati, applicando le disposizioni previste dalle leggi vigenti, potendo tra l'altro essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione;
- 16, comma 1, che stabilisce che è ammesso il pagamento della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento;
- 18, per cui l'autorità competente a ricevere il rapporto, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese;

CITATA la L.R. 17 gennaio 1984, n. 1, ed in particolare i seguenti articoli:

- 5, per cui la violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata, altrimenti si procede alla notificazione degli estremi dell'infrazione con le modalità previste dal codice di procedura civile o mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, nel caso di sanzioni in materie delegate ai Comuni in via amministrativa, a mezzo del messo comunale;
- 7, che stabilisce l'ammissione del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di leggi statali e regionali nelle materie di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, oltre alle spese del procedimento;
- 12, comma 1, in base al quale con l'ordinanza che irroga le sanzioni, l'organo competente ingiunge il pagamento della somma dovuta, maggiorata delle spese di notificazione;

RAVVISATA la necessità, in relazione all'incremento dei costi dei materiali e delle forniture dei servizi correlati alla gestione della formazione e notificazione dei verbali, di procedere ad un aggiornamento delle spese, poste a carico di ogni responsabile solidale e/o trasgressore, da indicare in ciascun singolo verbale di accertata violazione amministrativa diversa da quelle al codice stradale;

ATTESO che le spese di procedimento dei verbali di accertata violazione amministrativa si compongono delle seguenti voci, i cui costi unitari, da indicare nel verbale di contestazione, sono quantificabili mediamente come segue:

1. nel caso di contestazione immediata: costo delle bollette di verbale di accertata violazione amministrativa, dell'inchiostro e dei rilievi fotografici: Euro 0,60;
2. nell'ipotesi di notificazione degli estremi della violazione a mezzo della posta: costo del supporto cartaceo, dei nastri per stampante, delle visure varie, dei rilievi fotografici e delle spese postali vigenti al momento dell'effettuazione dell'operazione di notificazione (sostenuta in ogni caso da tutti i soggetti cui viene notificato il verbale): Euro 6,20;

ATTESO che le spese relative alle ordinanze ingiunzioni di pagamento, da notificare ai destinatari, si compongono del costo del supporto cartaceo, dei nastri per stampanti e delle visure varie e sono quantificabili mediamente in Euro 0,40, cui vanno aggiunte quelle dell'originario verbale di accertata violazione amministrativa;

CONSIDERATO che le spese inerenti alle ordinanze ingiunzioni di pagamento, da notificare ai destinatari a mezzo posta, si compongono del costo del supporto cartaceo, dei nastri per stampanti, delle visure varie e delle spese postali vigenti al momento dell'effettuazione dell'operazione di notificazione (sostenuta in ogni caso da tutti i soggetti cui viene notificata l'ordinanza), il cui costo unitario, da indicare

nel provvedimento di ordinanza, è quantificabile mediamente in Euro 6,00, cui va aggiunto quello dell'originario verbale di accertata violazione amministrativa;

RICHIAMATA la legge 3 agosto 1999, n. 265, ed in particolare l'art. 10, che al comma 1 stabilisce che anche i comuni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge, mentre al comma 2 prevede che al comune che vi provveda spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze;

CITATO il vigente art. 7, comma 6, della legge 20 novembre 1982, n. 890, per il quale se il piego postale non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata;

LETTO il successivo art. 8, comma 2, della medesima legge, in base al quale se le persone abilitate a ricevere il piego postale, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza e del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

RICHIAMATA la L.R. 17 gennaio 1984, n. 1;

CITATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LETTO lo Statuto di autonomia comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 co. 1 ed il parere favorevole di cui all'art. 97, co. 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, resi dal segretario comunale;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto della necessità di aggiornare l'importo complessivo delle spese di procedimento e di notificazione delle violazioni di natura amministrativa diverse da quelle previste dal codice della strada, nonché delle relative ordinanze ingiunzione di pagamento, da porre a carico dei rispettivi responsabili, stante i maggiori costi che vengono sostenuti dall'Ente, così come specificati in preambolo;
2. di stabilire che l'importo, da indicare in ogni verbale di accertata violazione amministrativa, diversa dall'infrazione alle norme del codice della strada, sia quantificato come segue:
 - nel caso di contestazione immediata dell'infrazione: Euro 0,60;
 - nel caso di notificazione degli estremi della violazione a mezzo posta: Euro 6,20;
3. di stabilire che l'importo, da indicare nell'ordinanza ingiunzione di pagamento oggetto di notificazione, sia quantificato in Euro 0,40, cui va aggiunto quello dell'originario verbale di accertata violazione amministrativa;
4. di stabilire che l'importo, da indicare nell'ordinanza ingiunzione di pagamento oggetto di notificazione a mezzo posta, sia quantificato in Euro 6,00, cui va aggiunto quello dell'originario verbale di accertata violazione amministrativa;

5. di dare atto che a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido cui vengano notificati gli estremi della violazione, nei casi previsti dagli articoli 7, comma 6, e 8, comma 2, della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni ed integrazioni, siano poste le spese di spedizione postale, rispettivamente, della lettera raccomandata e dell'avviso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti al momento dell'effettuazione dell'operazione di notificazione;
6. di dare atto che nel caso di notificazione a mezzo messo comunale appartenente ad altra amministrazione comunale, siano poste a carico del soggetto destinatario del verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione di pagamento, oltre alle eventuali spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, anche la somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze, vigenti al momento dell'esecuzione dell'operazione di notificazione.
7. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, co. 19, della L.R. 21/03, come sostituito dall'art. 17 co. 12 della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente
BIASUTTI Vanni**

**Il Segretario Comunale
NADALIN dott.ssa Daniela**

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 11/08/2010 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 26/08/2010.

Ronchis, li 11/08/2010

**Il Responsabile della Pubblicazione
SBAIZ Luigia**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 11/08/2010 al 26/08/2010.

Ronchis, li 27/08/2010

Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 11/08/2010.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 06/08/2010.

art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 12, della L.R. 17/2004 -
Deliberazione non soggetta a controllo.

**Il Responsabile dell'Esecutività
SBAIZ Luigia**